



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**G15275 - SGa 24\_801 - GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO FORNITORE PER CIASCUN LOTTO, PER LA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E DI ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO IN QUALSIASI FORMATO, NONCHE' SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

LOTTO 1 CIG B5901A2E30  
LOTTO 2 CIG B5901A3F03  
LOTTO 3 CIG B5901A4FD6  
LOTTO 4 CIG B5901A50AE  
CUI F80012650158202300008

## OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'Amministrazione Appaltante intende raggiungere con la presente procedura sono di garantire alle Biblioteche dell'Ateneo, con la massima efficienza e tempestività, nonché economicità di gestione, la fornitura delle monografie necessarie al supporto delle attività di studio e ricerca dei propri utenti istituzionali.

## DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato d'Appalto si intende per:

- a) **Accordo Quadro/Contratto:** l'Atto sottoscritto tra l'Università degli Studi di Milano ed il Fornitore, che non vincola in alcun modo l'Università, né le Unità Ordinanti che utilizzano l'Accordo Quadro, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di monografie, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto dell'Accordo Quadro al massimo fino alla concorrenza dell'importo individuato nell'Accordo stesso.  
L'Aggiudicatario di ciascun Accordo Quadro non potrà vantare alcun indennizzo nel caso l'Università non utilizzi l'intero ammontare dell'Accordo, o qualora l'ammontare venga raggiunto prima del termine, o qualora non sia stato inviato alcun Ordine di fornitura.
- b) **Amministrazione Appaltante/Amministrazione/Ateneo/Università:** l'Università degli Studi di Milano.
- c) **Aggiudicatario/Fornitore/Appaltatore:** il concorrente risultato aggiudicatario di uno o più lotti del presente appalto e quindi sottoscrittore del relativo Accordo Quadro con l'Ateneo.
- d) **Capitolato:** il presente documento, contenente la descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nell'esecuzione delle stesse.
- e) **Ordine di fornitura:** singolo titolo che ciascuna Unità Ordinante comunica al Fornitore di voler acquistare nell'ambito dell'Accordo Quadro. L'Ordine impegna il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o all'esecuzione delle forniture richieste, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché delle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica. Ciascun Ordine conterrà almeno le seguenti informazioni: data e numero dell'Ordine; riferimenti dell'Unità ordinante emittente (intestazione ufficiale e indirizzo); numero del Buono d'ordine; i dati identificativi di ciascun titolo (autore/titolo/edizione/ISBN); numero di copie ordinate; n. account/codice cliente; importo della fornitura; CIG del lotto di riferimento della procedura di gara.
- f) **Contratto attuativo/Buono d'ordine:** documento gestionale amministrativo, che raggruppa più ordini di fornitura e comprende almeno i seguenti dati: data e numero; riferimenti dell'Unità ordinante emittente (intestazione ufficiale e indirizzo); indicazione del Fornitore; importo impegnato per la fornitura; CIG del lotto di riferimento della procedura di gara.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

- g) **Unità Ordinanti/Biblioteche:** le Biblioteche dell'Università degli Studi di Milano che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'Accordo stesso e che sono pertanto abilitate ad effettuare Ordinativi di fornitura.
- h) **Monografie/Libri:** denominazione generica, con la quale si intendono pubblicazioni a carattere scientifico e/o didattico, generalmente identificate da un codice ISBN. Per una definizione più precisa dei possibili tipi di monografie, vedere di seguito le voci **Libri a stampa**, **Altre tipologie di materiale monografico in qualsiasi formato**, **Continuazioni**, **E-book**.
- i) **Libri a stampa:** monografie pubblicate su supporto cartaceo.
- j) **Altre tipologie di materiale monografico su supporto fisico:** altre opere su supporto fisico, analogico o ottico (CD, DVD, film, carte geografiche e/o geologiche, spartiti musicali, ecc.).
- k) **Continuazioni:** collane e opere in più volumi a carattere monografico, edite su più anni, di cui l'Unità Ordinante intenda ricevere tutto il pubblicato.
- l) **E-book:** monografie in formato elettronico prive di supporto, destinate alla lettura tramite personal computer e altri device. Possono essere la versione digitale di un libro a stampa o costituire un prodotto editoriale originale.
- m) **Libri esauriti e/o usati:** edizioni uscite dai cataloghi editoriali, ma ancora reperibili sul mercato dei *remainders*, dell'usato e simili. Non entrano in questa categoria, e sono pertanto escluse dal presente appalto, le edizioni classificabili come rare, antiche e di pregio.
- n) **Servizi gestionali connessi:** servizi che l'Aggiudicatario deve inderogabilmente prestare e che non possono essere modificati in sede di offerta, se non in senso migliorativo.

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'Accordo Quadro, con unico fornitore per ciascun lotto, avente ad oggetto la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere, e servizi gestionali connessi, per le esigenze delle Biblioteche dell'Università degli Studi di Milano.

In conformità a quanto previsto all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- **Lotto 1:** Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico, a stampa o su qualsiasi altro supporto, compresi gli e-book, edite da **case editrici italiane**, destinate alle necessità di tutte le Biblioteche dell'Ateneo (vd. Allegato A al Capitolato: tabella A.1+A.2).
- **Lotto 2:** Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico, a stampa o su qualsiasi altro supporto, compresi gli e-book, edite da **case editrici straniere**, destinate alle necessità delle Biblioteche delle aree disciplinari scientifica, biomedica, giuridica-economica-sociale (vd. Allegato A al Capitolato: tabella A.1).
- **Lotto 3:** Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico, a stampa o su qualsiasi altro supporto, esclusi gli e-book, edite da **case editrici straniere**, destinate alle necessità delle Biblioteche dell'area disciplinare umanistica (vd. Allegato A al Capitolato: tabella A.2).



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

- **Lotto 4:** Monografie scientifiche e/o didattiche in formato elettronico (**e-book**), edite da **case editrici straniere**, destinate alle necessità delle Biblioteche dell'area disciplinare umanistica (vd. Allegato A al Capitolato: tabella A.2).

La fornitura comprende:

- a) libri a stampa;
- b) libri in formato elettronico (**e-book**);
- c) altre tipologie di materiale monografico in qualsiasi formato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: CD, DVD, carte geografiche e/o geologiche, spartiti musicali, ecc.;
- d) libri esauriti e/o usati.

Si precisa che:

- per il **Lotto 1** l'oggetto principale della fornitura è costituito da libri a stampa e in subordine da **e-book**, mentre le monografie di cui ai punti c) e d) di cui sopra incidono in modo marginale sull'ammontare totale;
- per il **Lotto 2** l'oggetto principale della fornitura è costituito da libri a stampa e in misura significativa da **e-book**, mentre le monografie di cui ai punti c) e d) di cui sopra incidono in modo marginale sull'ammontare totale;
- per il **Lotto 3** l'oggetto principale della fornitura è costituito da libri a stampa, mentre le monografie di cui ai punti c) e d) di cui sopra incidono in modo marginale sull'ammontare totale;
- per il **Lotto 4** l'oggetto esclusivo della fornitura è costituito da **e-book**.

Si precisa inoltre che, per i **lotti 1, 2 e 4**, l'accesso agli e-book dovrà:

- avvenire in rete, direttamente sul sito dell'editore o attraverso la piattaforma di un aggregatore, mediante il riconoscimento del range di indirizzi IP dell'Università degli Studi di Milano, senza alcun DRM. Il numero degli accessi contemporanei ed i modelli contrattuali verranno concordati caso per caso;
- essere acquistato e garantito in perpetuo.

**In presenza di e-book non commercializzati dagli editori secondo le caratteristiche viste sopra, le Biblioteche si riserveranno di valutare se effettuare l'acquisto con modalità di accesso alternative.**

Il presente appalto comprende anche l'esecuzione dei servizi gestionali specificati al successivo art. 6.

Le Biblioteche destinatarie della fornitura e dei servizi sono specificate nell'Allegato A "*Anagrafe delle Biblioteche destinatarie della fornitura*", che costituisce parte integrante del presente Capitolato. L'elenco di cui all'Allegato A potrà essere modificato in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di operazioni di riorganizzazione interna al Servizio Bibliotecario d'Ateneo. Di tali modifiche verrà trasmessa all'Aggiudicatario idonea comunicazione.

### Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi, per ogni singolo lotto, con **decorrenza dal 1° luglio 2025 e scadenza 30 giugno 2028**, fatto salvo il raggiungimento dell'importo massimo previsto (con riferimento a ciascun lotto) prima della naturale scadenza; in tale ultimo caso, l'Accordo Quadro dovrà considerarsi concluso prima della sua naturale scadenza.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, alla scadenza dei trentasei mesi, non sia esaurito, l'Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogarne la durata, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, dandone comunicazione all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Unità Ordinanti dell'Amministrazione emettono gli ordini di fornitura (contratti attuativi o appalti specifici).

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Ordine di fornitura per tutto il periodo di vigenza del medesimo; pertanto, l'esecuzione degli Ordini di fornitura sarà regolata dall'Accordo Quadro.

Qualora l'ultimo Ordine di fornitura preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione della fornitura specifica e nei tempi predeterminati senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati in corso di vigenza dello stesso.

Alla scadenza di ciascun Accordo Quadro il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

L'Amministrazione si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, di dare avvio alle prestazioni contrattuali attraverso l'emissione di Ordinativi di fornitura anche in pendenza della sottoscrizione del relativo Accordo Quadro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, co. 8, del D.Lgs. 36/2023.

### Art. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA

Il valore complessivo, presunto e non garantito, posto a base di gara per l'intera durata dell'appalto al netto di IVA ove prevista, è pari a € 4.012.200,00.

Gli importi a base di gara, presunti e non garantiti, relativi a ciascun lotto sono specificati come segue:

- Lotto 1: € 1.318.050,00 oltre IVA ove prevista
- Lotto 2: € 1.371.150,00 oltre IVA ove prevista
- Lotto 3: € 828.000,00 oltre IVA ove prevista
- Lotto 4: € 495.000,00 oltre IVA.

I suddetti importi, presunti e non garantiti, rappresentano gli importi massimi riconoscibili per ciascun lotto dalla Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto dell'Accordo, senza obbligo alcuno di garantire l'affidamento di alcun importo minimo di fornitura.

Il valore effettivo di ciascun Accordo Quadro sarà quindi determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed effettivamente fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire sono quelli indicati negli ordinativi di fornitura emessi da parte delle Unità Ordinanti.



Il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi sino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale stabilito per la durata dell'Accordo Quadro comprensivo di eventuale proroga se richiesta.

#### Art. 4 - REVISIONE DEL PREZZO

Sarà applicata la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'All. II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, con riferimento ai singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro, solo ove ritenuta applicabile dal RUP, previa istruttoria, vista la particolare natura della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro.

L'eventuale richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata presentando documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi e sarà subordinata alla verifica di congruità da parte del Responsabile Unico del Progetto.

#### Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le prestazioni contrattuali consistono nella fornitura di opere scientifiche e/o didattiche di carattere monografico, ivi comprese pubblicazioni e collane in continuazione, in qualsiasi formato, anche elettronico, sulla base di Ordinativi di fornitura inviati dalle singole Biblioteche nel corso di validità contrattuale, nonché nel contestuale espletamento dei servizi e prestazioni specificati al successivo art. 6.

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato **non sono affidati all'Aggiudicatario in via esclusiva**, pertanto, le singole Biblioteche si riservano la facoltà di affidarli anche a soggetti terzi, diversi dall'Aggiudicatario del lotto di riferimento, per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze particolari che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

In particolare, le singole Unità Ordinanti potranno acquistare da terzi *e-book* singoli e/o collezioni di *e-book* a seguito di trattative consortili e/o nazionali, nonché di offerte particolari da parte di singoli editori.

**Le Biblioteche inoltre avranno la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi qualora:**

- a) l'Aggiudicatario comunichi alla Biblioteca l'impossibilità di evadere l'ordine o di evaderlo nei tempi o con le modalità prescritte agli art. 1 e 13 del presente Capitolato;
- b) l'Aggiudicatario non rispetti i tempi di consegna stabiliti all'art. 13 del presente Capitolato;
- c) la Biblioteca non ritenga conveniente il preventivo sottoposto dall'Aggiudicatario, in particolar modo relativamente alla fornitura di libri esauriti e/o usati.

#### Art. 6 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

I servizi di seguito specificati fanno parte integrante della fornitura, pertanto l'Appaltatore è tenuto a garantirli, ferma restando la discrezionalità delle Biblioteche di richiederli o meno, in tutto o in parte, al momento dell'avvio della fornitura e/o in corso d'opera:

- a. Servizio di assistenza al cliente.
- b. Comunicazioni con le Unità Ordinanti per mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di videoconferenza (es. Teams, ecc.). L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) o sistemi analoghi è limitato alle comunicazioni formali.





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

- c. Disponibilità di un sistema gestionale accessibile alle Biblioteche come database amministrativo-bibliografico, eventualmente personalizzabile, contenente informazioni bibliografiche ed editoriali e dotato dei requisiti minimi specificati al successivo art. 7.
- d. Ricezione di ordini e solleciti in formato elettronico, con inserimento online sul gestionale del Fornitore e/o con trasmissione via EDI. L'utilizzo a tale scopo della posta elettronica è da intendersi limitato a casi eccezionali.
- e. Interazione tra il sistema gestionale dell'Aggiudicatario ed il sistema di automazione delle Unità Ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR, almeno per i messaggi ORDERS e INVOIC ed eventualmente ORDCHG (per cancellazione), OSTENQ (per reclami), ORDRSP (per risposta a ordini e reclami) e una possibile evoluzione a EDItX XML. Il Fornitore dovrà impegnarsi a consentire forme di personalizzazione del colloquio EDI secondo modalità concordate con l'Università.
- f. Ordini in continuazione: il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le pubblicazioni che nel periodo di vigenza contrattuale verranno poste in commercio come parte di collane o di opere in più parti per cui le Biblioteche abbiano sottoscritto o decidano di sottoscrivere un Ordine in continuazione.
- g. Prenotazione dei volumi in corso di stampa.
- h. Controllo di duplicazione Ordini: il Fornitore deve verificare che la richiesta di preventivo o l'Ordine di fornitura non contenga titoli già ordinati dalla medesima Unità Ordinante; in tal caso, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione all'Unità Ordinante stessa, che deciderà se confermare o meno l'acquisto. Resta inteso che, in assenza di controllo da parte del Fornitore e/o in mancanza di comunicazione, la singola Unità Ordinante potrà restituire la copia eccedente al Fornitore con spese di trasporto a carico di quest'ultimo.
- i. Preventivi di spesa: in tutti i casi in cui il gestionale dell'Aggiudicatario non riporti il prezzo o riporti un prezzo non aggiornato o errato, e sempre nel caso di libri esauriti o usati, il Fornitore dovrà inviare all'Unità Ordinante interessata un preventivo di spesa entro **7 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta (entro **2 giorni** nel caso di ordini espressamente indicati come urgenti). Nel caso di opere in continuazione (collane e opere in più volumi), il preventivo dovrà riguardare i prezzi dei titoli di cui è prevista la pubblicazione per l'anno in corso e dovrà pervenire alla Biblioteca interessata entro **7 giorni** naturali e consecutivi dalla data della richiesta.
- j. Comunicazione tempestiva di eventuali variazioni di prezzo, sia rispetto ai preventivi che rispetto a quanto indicato negli Ordini emessi dalle Biblioteche.
- k. Tempi di consegna e sostituzione della fornitura, a cura e spese del Fornitore, secondo le condizioni specificate al successivo art. 13.
- l. Trattamento di ordini espressamente indicati come urgenti, la cui fornitura deve avvenire nei tempi indicati al successivo art. 13, con spese di spedizione a carico della Biblioteca.
- m. Impossibilità di rispettare i tempi di consegna: il Fornitore deve comunicare all'Unità Ordinante l'impossibilità di evadere l'Ordine nei tempi prescritti (cfr. art. 13) **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso. La Biblioteca ha facoltà di confermare ugualmente l'Ordine, oppure di cancellarlo dandone in tal caso comunicazione scritta al Fornitore.
- n. Impossibilità di evadere l'Ordine: il Fornitore deve comunicare all'Unità Ordinante l'impossibilità di evadere l'Ordine **entro 10 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, provvedendo contestualmente alla cancellazione dell'Ordine.
- o. Consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano presso le singole Biblioteche (consegna al piano). Si precisa a tale riguardo che le Biblioteche non dispongono né di attrezzature per il trasporto o per il sollevamento di carichi, né di



- personale adibito a mansioni di facchinaggio, pertanto, le operazioni di consegna e di messa al piano debbono intendersi esclusivamente a cura, spese e rischio del Fornitore.
- p. Tracciabilità delle spedizioni e dello stato di avanzamento delle consegne tramite corriere.
  - q. Sostituzione, senza oneri per le Biblioteche, di materiali pervenuti non conformi all'Ordine, oppure danneggiati o difettosi.
  - r. In caso di consegna all'indirizzo errato, il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro del materiale erroneamente consegnato ed effettuare la consegna corretta **entro 10 giorni** naturali e consecutivi dalla segnalazione dell'errore.
  - s. Gestione diretta del servizio di sollecito presso gli editori. Il Fornitore si impegna comunque ad inoltrare anche i solleciti pervenuti dalle Biblioteche.
  - t. Fatturazione secondo quanto previsto al successivo art. 16.
  - u. Il Fornitore dovrà garantire la possibilità di gestire più codici cliente, anche articolati in sottocodici e/o una pluralità di indirizzi di consegna e di fondi di budget a fronte di uno stesso codice cliente assegnato all'Unità Ordinante.

Oltre a ciò, **qualora ricorrano le condizioni di legge**, il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Biblioteche:

- ad assumere a proprio completo carico l'onere dell'IVA sui prodotti cartacei, nel caso essa non sia assolta dall'editore;
- ad assolvere, in nome proprio, ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo provenienti da Paesi extra UE.

**In caso contrario**, il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Biblioteche:

- ad assolvere in nome delle Biblioteche ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie cartacee provenienti da Paesi extra UE, inviando alle Biblioteche l'originale della documentazione relativa all'avvenuto sdoganamento, in tempi utili per l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte della Biblioteca stessa e comunque entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 90/1990, convertito con modificazioni dalla L. 165/1990, *“non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle Biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi”*.

## **Art. 7 - REQUISITI MINIMI DEL DATABASE AMMINISTRATIVO-BIBLIOGRAFICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore dovrà consentire l'accesso telematico gratuito al proprio database amministrativo-bibliografico, che dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- interfaccia in italiano o - in subordine - in inglese;
- disporre di record bibliografici contenenti almeno i seguenti campi: titolo, autore/curatore, indicazione di edizione se superiore alla prima, anno di pubblicazione, editore, codice ISBN, collana, prezzo in valuta originale;
- consentire la ricerca al suo interno almeno per i seguenti campi: autore, titolo, ISBN;
- fornire i risultati della ricerca in modo da evidenziare tutti i formati disponibili (cartaceo e/o elettronico) per ciascun titolo;
- consentire l'inoltro online di ordini, solleciti, reclami e altre segnalazioni;
- consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato dei singoli ordini;
- disporre di un aiuto in linea per il suo uso;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENE

- consentire la gestione dei seguenti dati amministrativi: CIG, numero del Buono d'ordine emesso dall'Unità Ordinante, numero assegnato dall'Unità Ordinante a ciascun Ordine di fornitura.

Requisiti ulteriori e/o migliorativi saranno **oggetto di attribuzione di punteggio** in sede di valutazione dell'Offerta Tecnica, come specificato nel Disciplinare di gara.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione ad una ATI o in caso di subappalto, il servizio così come definito all'art. 6 dovrà avvenire attraverso un unico portale, a garanzia dell'unitarietà dei flussi gestionali; è ammessa soltanto la possibilità di avere più database bibliografici, che facciano comunque riferimento ad un unico database gestionale.

Si precisa inoltre che il database amministrativo-bibliografico sarà oggetto di esame diretto in sede di gara da parte della Commissione giudicatrice, alla quale pertanto dovrà essere garantito l'accesso per tutta la durata dei lavori di valutazione.

### Art. 8 - SERVIZI OPZIONALI

Il Concorrente, in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, dovrà indicare se si impegna a fornire il seguente servizio opzionale:

- **Servizi di Notification e Approval plan**, consistenti nella preventiva definizione, fatta congiuntamente tra la Biblioteca ed il Fornitore in base a parametri concordati, di uno o più profili bibliografici di interesse, sottoposti a periodiche revisioni e aggiustamenti, al fine di permettere grazie ad essi l'invio o, in alternativa, la segnalazione di novità editoriali, consentendo l'incremento costante e tempestivo delle collezioni e contenendo i resi entro una soglia stabilita tra le parti.

Il sopra indicato servizio opzionale, se fornito, si intende offerto **a titolo gratuito**.

Il sopra indicato servizio opzionale, se fornito, sarà **oggetto di attribuzione di punteggio** in sede di valutazione delle Offerte Tecniche.

L'attribuzione del punteggio avverrà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

Le Biblioteche si riservano, al momento dell'avvio della fornitura o in corso d'opera, di richiedere o meno, in tutto o in parte, il servizio opzionale offerto dall'Aggiudicatario.

### Art. 9 - REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a fornire o a mettere a disposizione sul proprio sito la seguente reportistica, prodotta **in formato preferibilmente xls/xlsx o, in alternativa, csv**:

- Report semestrale degli Ordini e del fatturato. Tale report deve contenere i seguenti dati:
  - lotto di riferimento;
  - codice cliente e nome della Biblioteca;
  - tipologia dell'ordine (standard, opera in continuazione);
  - numero del Buono d'ordine;
  - numero dell'Ordine di fornitura assegnato dalla Biblioteca;
  - autore;





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

- titolo;
- editore;
- ISBN;
- formato di fornitura (cartaceo, elettronico, ecc.);
- indicazione se l'Ordine è evaso o inevaso (evaso, inevaso, in corso, sospeso, ecc.);
- stato dell'Ordine (fornito fatturato, fornito non fatturato, non fornito, annullato, stornato, ecc.);
- data di invio dell'Ordine da parte della Biblioteca;
- data del documento di trasporto;
- numero e data della fattura;
- quantità (numero copie ordinate);
- eventuali comunicazioni giustificative (in ristampa, cancellato, ecc.);
- prezzo intero in Euro;
- prezzo scontato in Euro;
- indicazione se la fattura è stata pagata o eventualmente stornata con nota di credito.

Il suddetto report deve essere strutturato in modo da poter consentire anche l'estrazione di:

- importo del fatturato totale per Biblioteca, al lordo e al netto di eventuali note di credito, con subtotale per formato di fornitura (cartaceo ed elettronico);
- importo fatturato totale globale, al lordo e al netto di eventuali note di credito, con subtotale per formato di fornitura (cartaceo ed elettronico).

I report devono essere trasmessi al Direttore dell'Esecuzione o resi disponibili sul gestionale del Fornitore **entro il 15° giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento**; l'ultimo report semestrale deve essere trasmesso o reso disponibile **entro il 45° giorno successivo alla scadenza del semestre**.

Tali report devono riepilogare la situazione degli Ordini nella sua totalità ed in relazione alla singola Unità Ordinante e devono essere incrementali, nel senso che il report del secondo semestre del primo anno di fornitura deve contenere anche i dati del primo semestre, il report del primo semestre del secondo anno di fornitura deve contenere anche i dati dei due semestri precedenti, e così via.

Si precisa che il mancato rispetto della tempistica di presentazione dei report, se ripetutamente riscontrato, potrà essere oggetto di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Appaltante.

### Art. 10 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altre spese dovute inerenti al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relativi alle forniture ed ai servizi oggetto dell'appalto, nonché relativi a qualsiasi attività che si rendesse necessaria per la loro prestazione o comunque opportuna per un completo e corretto adempimento delle obbligazioni previste, comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro non è prevista, da parte del rispettivo Aggiudicatario di ciascun lotto, alcuna modifica delle condizioni offerte in sede di gara.



Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Aggiudicatario per imballaggio, spedizione, cambio o altro, ivi comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché i connessi oneri assicurativi, né le spese per infrastrutture informatiche necessarie alla gestione del contratto.

Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'appalto, nell'Offerta Tecnica e nel successivo Accordo Quadro e suoi allegati.

Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salvo espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'appalto e dichiarate nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Università degli Studi di Milano.

Il Fornitore, infine, si obbligherà a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 11 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a:

- a) fornire le monografie, le opere in continuazione e le altre tipologie di materiale a carattere monografico ed eseguire i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nell'Accordo, negli atti di gara e relativi allegati, nelle Offerte Tecniche ed Economiche proposte dal Fornitore;
- b) garantire che le monografie, le opere in continuazione e le altre tipologie di materiale a carattere monografico fornite siano conformi ai requisiti ed alle caratteristiche indicate negli Ordini di fornitura;
- c) manlevare l'Università e le Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Unità Ordinanti di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo, negli atti di gara e relativi allegati, nelle Offerte Tecnica ed Economica;
- e) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessari a garantire elevati livelli di qualità della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente fornitura;
- f) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative provenienti dalle Unità Ordinanti;
- g) non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura, alle caratteristiche e/o alla qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
- h) comunicare tempestivamente all'Università, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura;
- i) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) eseguire la fornitura delle monografie, delle opere in continuazione e delle altre tipologie di materiale a carattere monografico in tutti i luoghi indicati in sede contrattuale e/o che verranno successivamente comunicati, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Unità Ordinanti;

- k) trasmettere o predisporre sul gestionale online, per ciascun lotto, i report di rendicontazione e monitoraggio della fornitura, secondo le caratteristiche e le modalità prescritte al precedente art. 9.

Resta espressamente inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso sospendere unilateralmente la fornitura e/o la prestazione dei servizi e delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà richiedere, ed il Fornitore si impegna ad accettare, la sospensione della fornitura e dell'emissione delle fatture nei periodi di chiusura estiva ed invernale delle Biblioteche, nonché per esigenze legate al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, o in conseguenza di situazioni emergenziali.

Sono inoltre a carico del Fornitore:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti e di coloro che comunque potranno intervenire in corso d'opera;
- l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell'esecuzione della fornitura, delle condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- il pagamento di imposte e tasse;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette alle forniture e dei terzi, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- l'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di durata dell'Accordo Quadro;
- l'impiego, a sua cura e spese, di tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Capitolato e negli atti di gara.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti Attuativi, eventualmente da svolgersi presso le Strutture del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Ateneo; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti negli atti di gara e offerti dal Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Committente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Infine, il Fornitore si obbliga a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato.

### **Art. 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

L'Aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile della fornitura, ovvero la persona fisica referente nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, che dovrà gestire gli adempimenti contrattuali nei confronti dell'Ateneo e costituire l'interlocutore delle Biblioteche.

Il Responsabile della fornitura dovrà essere in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana ed essere reperibile tutti i giorni lavorativi nella fascia oraria 9.00-17.00; in caso di suo impedimento o assenza, dovrà essere disponibile un sostituto.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura. Il fornitore sarà considerato responsabile degli eventuali disservizi e ritardi che dovessero derivare dalla mancata tempestiva comunicazione di tali dati.

### **Art. 13 - TEMPI DI CONSEGNA E DI SOSTITUZIONE**



Le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico su supporto fisico dovranno essere consegnate all'Unità Ordinante in pacchi corredati da documento di trasporto (DDT) relativo al materiale contenuto, **entro e non oltre i seguenti termini:**

- Lotto 1: **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine;
- Lotto 2: **45 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine;
- Lotto 3: **45 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine.

L'accesso agli *e-book* (Lotti 1, 2 e 4) dovrà essere garantito entro **7 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine.

Per i volumi facenti parte di opere o collane in continuazione, il termine di consegna dovrà essere calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Per le opere di **difficile reperimento** (opere non in normale commercio, come ad esempio le pubblicazioni di Enti o Associazioni o le opere acquistabili solo direttamente dall'Editore) i tempi di consegna verranno stabiliti in accordo tra le parti.

Gli **ordini espressamente indicati come urgenti** dovranno essere consegnati entro e non oltre **6 giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'Ordine.

La **sostituzione di materiali** pervenuti non conformi all'Ordine, oppure danneggiati o difettosi dovrà avvenire entro gli stessi termini sopra indicati per la fornitura, computati dalla data di ricevimento della comunicazione di non conformità o di danno/difetto inoltrata dall'Unità Ordinante. Tale sostituzione dovrà avvenire a carico e rischio del Fornitore, che non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso.

In caso di **consegna presso una Biblioteca diversa** da quella cui è destinata la fornitura, il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro del materiale ed alla consegna presso la Biblioteca destinataria entro e non oltre **10 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della comunicazione dell'errore.

Le comunicazioni per contestazioni di difetti, danni e/o errori di consegna avverranno tramite posta elettronica semplice, posta elettronica certificata e/o altra modalità preventivamente resa nota al Fornitore dall'Unità Ordinante.

Ritardi nella consegna o mancata fornitura verranno sanzionati con le modalità previste al successivo art. 18.

## Art. 14 - CONSEGNA

La consegna del materiale alle Biblioteche deve essere effettuata, a carico e rischio del Fornitore, in pacchi corredati da documento di trasporto (DDT) relativo al materiale contenuto. Il documento di trasporto dovrà essere redatto e intestato secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti informazioni:

- numero del Buono d'ordine emesso dall'Unità Ordinante;
- elenco dei titoli consegnati, con una breve descrizione bibliografica, ISBN e numero dell'Ordine di fornitura;
- numero di copie per ciascun titolo;
- prezzo in Euro;
- prezzo in valuta originale (limitatamente alle opere rientranti nei lotti 2, 3 e 4);
- tasso di cambio applicato, secondo quanto specificato al successivo art. 15;
- IVA, solo se dovuta;



- percentuale di sconto applicata;
- importo complessivo da liquidare, espresso in Euro, al netto dello sconto;
- CIG del Lotto di riferimento.

I pacchi, e per conseguenza i documenti di trasporto, potranno contenere un numero di pubblicazioni variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 20.

## Art. 15 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Gli importi risultanti dall'aggiudicazione del Lotto di interesse resteranno fissi ed invariati per la durata dell'Accordo Quadro.

I corrispettivi contrattuali sono determinati come segue:

- per il **Lotto 1** (monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico edite da case editrici italiane) dal prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo di listino editoriale, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto;
- per i **Lotti 2, 3 e 4** (monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico edite da case editrici straniere) dal prezzo stabilito dall'Editore in Euro (o se non stabilito in Euro, nella valuta originale del Paese in cui il volume è edito cambiato in Euro, o nella valuta stabilita dall'Editore per il mercato Europeo cambiato in Euro), ridotto della percentuale di sconto offerto. Il Fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento "Euro-Rilevazioni BCE" pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno di ricevimento dell'Ordine.

I suddetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intendono comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Si precisa inoltre che:

- a. alle opere di difficile reperimento (opere non in normale commercio, come ad esempio le pubblicazioni di Enti o Associazioni o le opere acquistabili solo direttamente dall'Editore) dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelle non di difficile reperimento;
- b. agli ordini urgenti andranno applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelli non urgenti; gli unici costi aggiuntivi ammessi saranno quelli relativi alle spese postali o di invio concordate all'atto dello specifico ordine;
- c. alle opere esaurite e/o usate verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con l'Unità Ordinante.

I corrispettivi contrattuali vengono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatta salva l'applicazione dell'art. 4 del presente Capitolato.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00, l'Amministrazione Appaltante procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602/1973.





Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura. Qualora costui si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Appaltante da comunicarsi con PEC.

#### **Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture relative al materiale consegnato dovranno essere emesse in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di consegna dei volumi. In corso di vigenza contrattuale alcune o tutte le Biblioteche potrebbero richiedere di passare dalla fatturazione mensile posticipata alla fatturazione contestuale alla consegna.

Le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le indicazioni specifiche fornite dall'Appaltante e dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le medesime informazioni riportate sul documento di trasporto, nonché l'importo totale da liquidare in Euro, al lordo ed al netto dello sconto e il Codice Univoco Ufficio (CUU) comunicato in sede di stipula del contratto per ciascuna Unità Ordinante.

**Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente Ordini facenti parte del medesimo Buono d'ordine.** L'Aggiudicatario è però invitato ad evitare la proliferazione delle fatture, raggruppando in una fattura unica gli Ordini facenti parte del medesimo Buono d'ordine.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014.

Ai fini del versamento dell'IVA, qualora dovuta, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, co. 629, lettera b) della L. 190/2014 e relative disposizioni di attuazione.

La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre **7 giorni** lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore da parte dell'Unità Ordinante.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente all'Amministrazione Appaltante, per quanto di propria competenza, le variazioni che dovessero verificarsi nelle modalità di accredito indicate in fase di stipula. In mancanza di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

L'Unità ordinante, accertata la regolarità della fornitura secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in ogni caso, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nei documenti di gara e previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Qualora il Fornitore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto fino alla regolarizzazione della sua posizione, riservandosi tutte le opportune determinazioni in relazione



agli obblighi di surroga previsti dalla legge. Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Per le inadempienze di cui sopra l'Amministrazione Appaltante si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art. 19.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dal Fornitore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

## Art. 17 - VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

Sulla base dei report semestrali prescritti all'art. 9 del presente Capitolato, oltreché di verifiche effettuate presso le Biblioteche, il Direttore dell'Esecuzione procederà al monitoraggio della fornitura ed al rilievo di eventuali inadempimenti.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali a fronte dei seguenti inadempimenti, tutti ascrivibili a responsabilità del Fornitore:

- ritardi nelle consegne;
- ordini inevasi;
- altri inadempimenti nell'erogazione dei servizi di cui agli artt. 6, 7 e 9 del presente Capitolato, tutti considerati essenziali.

I **ritardi nelle consegne** - purché comunicati all'Unità Ordinante nei tempi prescritti dall'art. 6, punto m) del presente Capitolato - sono considerati non ascrivibili a responsabilità del Fornitore nei seguenti casi:

- opere non ancora pubblicate;
- opere in ristampa.

Gli **ordini inevasi** - purché l'impossibilità di evaderli venga comunicata all'Unità Ordinante nei tempi prescritti dall'art. 6, punto n) del presente Capitolato - sono considerati non ascrivibili a responsabilità del Fornitore nei seguenti casi:

- opere esaurite;
- opere eliminate dai piani editoriali dell'Editore;
- opere fornibili esclusivamente dall'Editore;
- opere sconosciute;
- ordini cancellati dalla Biblioteca.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà effettuare controlli a campione, comunicandone i risultati all'Appaltatore.

Qualora tali controlli dovessero rivelare che le **opere non consegnate** sono acquistabili attraverso i normali canali distributivi, l'Amministrazione Appaltante si riserva di addebitare in danno all'Appaltatore, oltre alla penale, la differenza tra il prezzo pagato al fornitore terzo ed il prezzo di copertina o di listino depurato dello sconto offerto dall'Appaltatore.

Gli inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione.

## Art. 18 - PENALI



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro, comunque accertato, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Aggiudicatario penali di natura pecuniaria ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a proprio giudizio insindacabile fino all'importo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun inadempimento, commisurata alla gravità dell'inadempimento.

Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato ovvero pervengano oltre il termine assegnato ovvero, pur essendo state acquisite, siano valutate non idonee, a giudizio della Amministrazione stessa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento.

L'importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione comunicherà formalmente l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum* a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura o in alternativa, ad incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa. In tale ultimo caso, il Fornitore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempiere l'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la risoluzione dell'Accordo Quadro nelle ipotesi in cui l'applicazione delle penali raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

### **Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante.

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. In tal caso, la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.



In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro.

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **Art. 20 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

Si precisa che il Fornitore potrà affidare in subappalto esclusivamente le attività indicate in sede di offerta e dovrà garantire l'erogazione del servizio attraverso un unico database gestionale, anche in presenza di più database bibliografici, secondo quanto specificato al penultimo capoverso dell'art. 7.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a. che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;
- b. che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- c. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dall'Amministrazione per la gestione della fornitura;



- d. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia;
- e. che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo, e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la volontà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere al Fornitore un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia sanato l'inadempimento, o nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'art. 122, comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del Capitolato, di legge o regolamenti.

In particolare, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora il Fornitore sospenda arbitrariamente la fornitura ed i servizi connessi;
- qualora il Fornitore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell'inadempimento contrattuale contestata;
- qualora il Fornitore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempimenti di qualsiasi gravità;
- qualora le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;



- qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora il Fornitore ceda il medesimo contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023;
- qualora il Fornitore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta della Stazione Appaltante (art. 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023);
- qualora il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
- qualora il Fornitore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere dall'Accordo Quadro, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

## **Art. 22 - RECESSO**

L'Amministrazione può recedere, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dall'Accordo Quadro in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.lg. n. 95/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo





dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell'Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stesso e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 23 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione dell'appalto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale si avvale - per ciascun lotto - del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), al quale sono demandati la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il coordinamento, la direzione e il controllo contabile dello stesso.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato dall'Amministrazione Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro si avvale del supporto di referenti specificamente individuati all'interno di ciascuna Biblioteca, i quali sovrintendono alla regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed effettuando il controllo contabile sul singolo Ordine di fornitura.

#### **Art. 24 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto dal Fornitore.

Al termine delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del contratto effettua la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità e rilascia il certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni.



## **Art. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura oggetto del presente capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro.

Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto dell'Accordo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Si precisa che verrà redatto un verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza semestrale.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Amministrazione Appaltante, diverso dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penali di cui al precedente art. 18, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento della fornitura necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi ed irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro.

Si richiama infine l'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 26 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEIO

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):

1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente appalto, identificato con il CIG della presente procedura.

2) si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

### **ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI - MODIFICAZIONI D'IMPRESA**

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **ART. 28 - NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

### **ART. 29 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto d'appalto, sarà competente il Foro di Milano in via esclusiva.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO D'ATENEEO

### **ART. 30 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE**

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, così come tutte le spese ed oneri di pubblicazione del bando di gara, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

### **ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del successivo D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

In particolare, i dati in possesso dell'Amministrazione Appaltante verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informazioni a persone fisiche clienti/fornitori per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679" allegato al Disciplinare di gara.

### **ALLEGATI:**

**All. A al Capitolato** *"Anagrafe delle Biblioteche destinatarie della fornitura"*